



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

Area II - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Prot.62965/2022-Fasc. 5069/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 12.00, presso la Prefettura di Ancona, presieduta dal Viceprefetto dott.ssa Francesca Piccolo- Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno, si svolge una riunione con i rappresentanti dei comuni della provincia interessati dalle consultazioni elettorali e/o referendarie, delle FF.OO. e delle istituzioni statali in ambito provinciale, delle liste, dei partiti, dei movimenti politici e dei comitati promotori, per la disciplina dei comizi elettorali e della propaganda elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio del 26 giugno 2022 per le elezioni amministrative.

Sono presenti i Signori:

Ten. Col. Natalino Vivenzio	-	Comando Provinciale Carabinieri Ancona
Ten. Col. Silvano Melasecca	-	Comando Provinciale Guardia di Finanza Ancona
Sost.Comm. Angela Rita Celentano	-	Questura Ancona
Cap. Clara Iasella	-	Capitaneria Porto Ancona
Dott.ssa Liliana Rovaldi	-	Comandante Polizia Locale Ancona
Sig. Thomas Cillo	-	Sindaco Monte San Vito
Sig.ra Sebastianelli Carla	-	Ufficiale elettorale Comune Monte San Vito
Sig.ra Elisabetta Brandi	-	Ufficio elettorale Comune



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

Area II - Rapporto con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Sig. Giovanni Riccioni

Fabriano

Dott. Claudio Senatori

- Vice Segretario Comune
Castelfidardo

Dott.ssa Chiara Capezza

- Ufficio elettorale Comune
Ancona

Com. Paolo Tondini

- Comandante Polizia Locale
Castelfidardo

Sig. Lorenzo Rabini

- Rappresentante lista Fratelli
d'Italia

Sig. Marcello Martini

- Delegato lista Movimento 5
Stelle

Sig.ra Mara Selvelli

- Rappresentante lista Amiamo
Fabriano

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Anna Gavini
Funzionario Amm.vo.

La dott.ssa. Piccolo ricorda, in via preliminare, che alla propaganda elettorale si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130 e succ. modif..

Pertanto, i Comuni sono invitati ad adottare tempestivamente ogni utile iniziativa per raggiungere, con i rappresentanti delle liste, dei partiti politici, dei movimenti e dei comitati promotori, intese dirette ad assicurare l'ordinato svolgimento della campagna elettorale e/o referendaria, in osservanza della relativa normativa affinché il confronto politico si svolga serenamente, nel rispetto reciproco.

La dott.ssa Piccolo auspica che i soggetti interessati alla propaganda sappiano trovare ogni opportuno accordo affinché siano



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

Area II - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

esercitati i diritti, costituzionalmente garantiti, che assicurano la libertà di riunione e dell'espressione del pensiero.

Dato atto che dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni (venerdì 13 maggio 2022) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale e/o referendaria luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico, con esclusione delle affissioni effettuate negli appositi spazi e delle insegne indicanti le sedi dei partiti e che l'art. 1, comma 400, lett. h della Legge 27.12.2013, n. 147 ha abrogato le disposizioni contenute nella legge n. 212/1956 che consentivano l'affissione negli spazi gratuiti per coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale e/o referendaria (c.d. "fiancheggiatori") ed ha, inoltre, ridotto gli spazi gratuiti di propaganda diretta in maniera consistente, i partecipanti alla riunione concordano sulle seguenti indicazioni:

- i mezzi acustici, il cui uso è consentito solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (ai sensi dell'art. 7 legge 130/75), a bordo di automezzi per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, saranno tenuti a conveniente volume in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini. I partecipanti convengono sull'opportunità che tali annunci vengano dati nella mattinata dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e, nel pomeriggio, dalle ore 15,30 alle 20,30;
- gli automezzi con altoparlanti in funzione si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi elettorali e/o referendari e da ospedali od altri luoghi di cura, ovvero da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose e civili tradizionali;
- è opportuno che i rappresentanti locali dei vari movimenti, partiti e comitati promotori che partecipano direttamente alla campagna elettorale,



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona

Area II - Rapporto con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

chiedano ai Sindaci dei singoli Comuni di stabilire preventive intese, dando la priorità allo svolgimento dei comizi, per fissare equamente la durata di questi e quali piazze o altre località idonee siano da destinare allo svolgimento della propaganda elettorale e/o referendaria anche con altre manifestazioni;

- tutti i rappresentanti dei vari movimenti, partiti, liste e comitati promotori che intendano indire comizi dovranno chiedere l'uso della località prescelta per iscritto al competente Ufficio del Comune almeno 24 ore prima dell'ora fissata per i comizi stessi e comunque non prima di giorni 5 (120 ore), indicando il giorno, l'ora e la località, perché possano essere tempestivamente disposti i servizi di ordine pubblico. La priorità per l'uso della località scelta può conseguire dall'ordine cronologico di presentazione della domanda, contemperando tale criterio, nel caso di più richieste per lo stesso orario e per lo stesso luogo, con altre forme di scelta, ivi compresi i criteri della rotazione e del sorteggio. Le richieste di assegnazione delle località dei comizi per i giorni di giovedì 9 giugno e venerdì 10 giugno 2022 dovranno essere presentate entro il giorno 1° giugno 2022, al fine di favorire le eventuali intese in ordine all'assegnazione delle località per le quali fossero pervenute più istanze per lo stesso orario. Le eventuali domande presentate oltre detto termine saranno accolte compatibilmente con le disponibilità residue. I comuni daranno tempestiva informazione alla Questura di Ancona – Ufficio di Gabinetto - dello svolgimento di comizi e riunioni di propaganda;
- sarà evitata in linea di massima la concomitanza di pubblici comizi elettorali e/o referendari con manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali, fatte salve le situazioni risolte concordemente in sede locale;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona

Area II - Accordi con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

- i comizi non saranno tenuti prima delle ore 09,00 e termineranno improrogabilmente entro le ore 23,00, con esclusione degli ultimi due giorni consentiti della campagna elettorale e/o referendaria, in cui potranno terminare alle ore 24,00. Ogni comizio avrà la durata massima di un'ora e quindici minuti per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni successivi;
- la durata dei comizi da tenersi negli ultimi due giorni consentiti per la propaganda è limitata ad un'ora, comprensiva dei tempi tecnici per l'allestimento e smontaggio delle attrezzature, per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni successivi;
- non saranno distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi e delle manifestazioni, all'interno ed in prossimità dei luoghi dove si svolgono, volantini e stampati contenenti propaganda di partiti, di gruppi politici e di comitati promotori diversi da quello da cui è stato indetto il comizio o la manifestazione stessa;
- eventuali cortei e altre manifestazioni del genere dovranno essere programmati in modo da non arrecare disturbo ai comizi elettorali e/o referendari.

Si rammenta, inoltre, che per le consultazioni amministrative, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni interessati, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

I partecipanti alla riunione prendono atto dei seguenti divieti in materia di propaganda elettorale e/o referendaria previsti dalla normativa vigente che decorrono dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

Area II - Ricordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

per la propaganda a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni.

- a) E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale e/o referendaria negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni commerciali.
- b) E' vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale e/o referendaria negli spazi di pertinenza degli interessati di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, comitati promotori, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge n. 130 del 24 aprile 1975, consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130/1975).
- c) E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali e di manifesti inerenti alla propaganda in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo. Per le consultazioni amministrative è da ritenersi consentita l'esposizione presso la sede dei comitati elettorali del contrassegno, presentato alla Commissione Elettorale Circondariale, quale segno distintivo identificativo della lista e del candidato sindaco alla stessa collegato.
- d) Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge 212/1956).
- e) E' vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona

Area II - Accordi con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

fissata per la consultazione (art. 4 della legge 130/1975): deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, figure allegoriche, palloni o aerostati ancorati al suolo. E' proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzino fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale e/o referendaria fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

- f) Dal 15° giorno antecedente quello della votazione (sabato 28 maggio 2022) sino alla chiusura delle operazioni di voto di domenica 12 giugno 2022, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni elettorali e referendarie e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28).
- g) Dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 11 giugno 2022) e fino alla chiusura delle operazioni di voto di domenica 12 giugno 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale e/o referendaria in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o di altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975).



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

Asa II - Accordi con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

- h) L'art. 6 della legge 212/1956, nella formulazione della legge 130/1975, vieta ogni forma di propaganda figurativa luminosa mobile. Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, entro i limiti delle predette norme, la sosta tecnica dei veicoli stessi sia ammessa.
- i) E' vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale e/o referendaria in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre ne è consentita la distribuzione.
- j) Sono vietate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore.
- k) L'utilizzazione, regolarmente autorizzata, di postazioni fisse, c.d. "gazebo" e/o i banchetti ai fini elettorali, può essere consentita solo a determinate condizioni:
- tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che, direttamente o indirettamente, presentino un esplicito orientamento al voto;
 - all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale e/o referendaria a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma, e 8, 3° comma, della legge 212/1956 e succ. modificazioni.

Al riguardo, in merito all'uso di bandiere nelle sistemazioni dei gazebo e/o banchetti, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della legge



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

Area II - Ricordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

212/1956, che le bandiere dei partiti, dei movimenti politici e dei comitati promotori non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale e/o referendaria a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità dei gazebo e/o dei banchetti. In sostanza si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini, o di altro materiale di propaganda.

Si ricorda tra l'altro che, a norma del combinato disposto di cui all'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e all'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento d'esecuzione del Codice della Strada) – la propaganda elettorale e/o referendaria effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui, invece, la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Vengono, inoltre, ricordate le disposizioni vigenti in materia di rimozione di manifesti abusivi che prevedono che si procederà all'immediato distacco degli stessi da parte degli appositi servizi comunali e alla cancellazione delle scritte abusive. Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Infine, si richiama l'attenzione sul provvedimento n. 9105201 in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica approvato in data



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

Area II - Ricordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

18 aprile 2019 dal Garante della Privacy (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019) che fissa le regole per il corretto uso dei dati degli elettori da parte di partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati. L'Autorità si sofferma in particolare sull'uso di messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti dei social network (Facebook, LinkedIn ...) o su altre forme di messaggistica (Skype, Whatsapp, Messenger...), raccomandando che lo stesso avvenga nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

In conclusione i partecipanti concordano che le indicazioni contenute nel presente verbale, come per il passato, costituiscano opportune indicazioni e raccomandazioni per tutti i soggetti della campagna elettorale e/o referendaria, finalizzate a consentire che il confronto politico si svolga in un clima di ordinata e civile dialettica democratica. Il verbale della presente riunione verrà trasmesso a tutti i soggetti invitati all'incontro e pubblicato sul sito internet di questa Prefettura – UTG.

La seduta ha termine alle ore 12.30.

Il Dirigente dell'U.E.P.

dott.ssa Piccolo

Il Segretario

dott.ssa Gavini